

LA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI CATASTROFALI



Premessa

La Legge di Bilancio n. 213/2023, commi da 101 a 111

Cosa prevede: l'obbligo per le imprese di dotarsi di una copertura assicurativa contro le calamità e catastrofi naturali (sismi, esondazioni, alluvioni, inondazioni e franamento).

L'unica tipologia di impresa esentata dall'obbligo a coprirsi è l'Azienda agricola di cui all'Art. 2135 del Codice civile.

Termine: entro il 31/03/2025.

Prossimi step: con successivo decreto del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno declinati gli schemi di assicurazione tipo e gli eventi (definitivi) suscettibili di indennizzo.

Compagnie: è previsto l'obbligo a contrarre i rischi in via diretta, in coassicurazione o in consorzio.

Se le compagnie eludono l'obbligo a contrarre, l'IVASS può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo compreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00.

Il Gruppo Falzarano concede a condizioni di mercato una soluzione assicurativa che recepisce integralmente le prescrizioni di legge, garantendo una copertura adeguata dei valori riferiti alle partite Fabbricato e Contenuto.



Quali Aziende hanno l'obbligo a contrarre?

L'obbligo ad assicurarsi è previsto per tutte le imprese, tenute all'iscrizione presso il registro delle imprese, aventi sede legale in Italia oppure aventi sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia.

Quali beni sono assicurati?

La legge, così come il nostro prodotto, prevede la copertura dei beni indicati all'Art. 2424 del Codice civile, primo comma, sezione attivo, voce BII, numeri 1, 2 e 3, ovvero:

- Fabbricati/Terreni
- Impianti e Macchinari
- Attrezzature Industriali e Commerciali



Le Garanzie

Il Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Sono coperti i danni da Terremoto avvenuti entro le 72 ore successive dal verificarsi della prima scossa

La polizza copre inoltre l'indennizzo per i danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).



L'Alluvione/Inondazione/Esondazione

Lo straripamento, l'esondazione, la tracimazione, la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, da qualunque causa provocata, caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione/i indicata/e nella scheda tecnica di Polizza.

Sono coperti i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione avvenuti entro le 72 ore successive dal verificarsi della prima manifestazione dell'evento assicurato. La polizza copre inoltre l'indennizzo per i danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).



Il Franamento

Il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità. Sono coperti i danni da Franamento avvenuti entro le 72 ore successive dal verificarsi della prima manifestazione dell'evento assicurato.

La polizza copre inoltre l'indennizzo per i danni ai Beni Assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze (Art. 1914 del Codice Civile).



Le principali Esclusioni generali

Non sono assicurabili le imprese i cui fabbricati siano gravati da abuso edilizio o se costruiti senza le necessarie autorizzazioni previste.

- fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- beni mobili o immobili in leasing e/o noleggio, anche presso terzi causati
 - da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione;
 - da grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste;
 - da gelo o neve;
- danni o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- danni causati dalla condotta umana;
- danni relativi a eventi catastrofali non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa.







Le Esclusioni specifiche del Terremoto

Sono esclusi i danni:

- da penetrazione di acqua marina;
- da maremoto, marea, mareggiata;
- da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza
- da valanghe o slavine;
- da alluvione/Inondazione/Esondazione:
- da incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a Terremoto;
- agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.



Le Esclusioni specifiche dell'Alluvione/ Inondazione/Esondazione

- i danni da Allagamento e da Flash Floods («bombe d'acqua»);
- i danni da penetrazione di acqua marina, da maremoto, marea, mareggiata, da variazione falda freatica;
- i danni da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento, fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
- i danni da intasamento, traboccamento o rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, se non direttamente correlati all'evento;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana dovute a carente o assente manutenzione del Fabbricato oggettivamente riscontrabile;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della Polizza.



Le Esclusioni specifiche del Franamento

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- I danni da Terremoto e da Alluvione/Inondazione/Esondazione:
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco di roccia graduale;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Franamento;
- i costi e/o le spese di demolizione e sgombero;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.





GRUPPO FALZARANO

Via Riccardo Ricciardi, 20 82011 Airola (BN) Tel. 0823 71 12 12 www. gruppofalzarano.it

